

Egr. Maestro Marchese

In relazione ai precorsi colloqui, siamo con la presente a formalizzarLe il conferimento dell'incarico di effettuare un concerto per liuto rinascimentale presso il nostro Istituto in data 28.6.2018, (DAC n. 138 31.5.2018; CIG ZCE2422260). Si specifica che si tratta di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 e ss. del codice civile, senza vincolo di subordinazione ed orario. È escluso che la predetta prestazione sia resa quale collaborazione coordinata e continuativa ed è altresì escluso qualsiasi rapporto di lavoro dipendente. Per le Sue prestazioni, Le verrà riconosciuto un compenso lordo onnicomprensivo di euro 500,00. Su tale compenso verrà effettuata la ritenuta d'acconto ex art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Il compenso si intende riferito all'intero periodo di durata del rapporto, che decorrerà dalle 18.30 alle 21.30 del 28.6.2018. Per quanto attiene agli obblighi previdenziali, Lei dovrà confermarci per iscritto di non essere soggetto al contributo previdenziale di cui all'art. 2, comma 26 della L. 8 agosto 1995 n. 335, reso obbligatorio dall'art. 44, comma 2, del 30 settembre 2003, n. 269 (convertito con modifiche nella L. 24 novembre 2003, n. 326), non avendo superato la soglia ivi prevista; dovrà inoltre confermarci per iscritto che l'anzidetta attività viene esercitata in maniera non abituale e/o esclusiva.

Monaco di Baviera, 25.6.2018

Massimo Marchese, per accettazione



Francesco Ziosi  
Addetto reggente

Firma autografa sostituita con firma digitale ai sensi del D. L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221 e ai sensi del D. L. 18 dicembre 2013 n. 145 convertito in L. 21 febbraio 2014 n. 9.

Il sottoscritto Massimo Marchese, nato a Savona il 31.08.1965 e residente ad Alessandria in via Via Galilei, 75, codice fiscale MRCMSM65M311480N,

**DICHIARA**

di non essere soggetto al contributo previdenziale di cui all'art. 2, comma 26 della L. 8 agosto 1995 n. 335, reso obbligatorio dall'art. 44, comma 2, del 30 settembre 2003, n. 269 (convertito con modifiche nella L. 24 novembre 2003, n. 326), non avendo superato la soglia ivi prevista; nonché di impegnarsi a comunicare tempestivamente il superamento di detta soglia, onde adempiere agli obblighi contributivi.

Conferma, inoltre, che l'anzidetta attività viene esercitata in maniera non abituale e/o esclusiva, per

cui il relativo compenso rientra tra i redditi diversi ex art. 67, comma 1, lettera l), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917e ss.mm. ii., ed è fuori del campo di applicazione IVA per mancanza del presupposto soggettivo di cui all'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e ss. mm. ii.

Alessandria, 25/06/2018

Massimo Marchese

